



COMUNE DI MADIGNANO
(Provincia di Cremona)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DETENZIONE E
CONDUZIONE DEI CANI

(Approvato con delibera di C.C. n° 025 del 30 Aprile 2010)

Il Sindaco
Virginio Venturelli

Il Segretario Comunale
Fausto Ruggeri

SOMMARIO

Articolo 1 – <i>Oggetto del regolamento</i>	
Articolo 2 – <i>Principi generali</i>	
Articolo 3 – <i>Ambito d'applicazione e definizioni</i>	
Articolo 4 – <i>Identificazione dei cani</i>	
Articolo 5 – <i>Obbligo di museruola e guinzaglio</i>	
Articolo 6 – <i>Obbligo di raccolta delle deiezioni solide</i>	
Articolo 7 – <i>Tutela del patrimonio pubblico</i>	
Articolo 8 – <i>Aree riservate</i>	
Articolo 9 – <i>Detenzione dei cani all'interno di abitazioni e di aree private</i>	
Articolo 10 – <i>Accesso negli esercizi pubblici</i>	
Articolo 11 – <i>Obbligo e divieti vari</i>	
Articolo 12 - <i>Obbligo in caso di fuga, di scomparsa o di rinvenimento</i>	
Articolo 13 – <i>Divieto di abbandono</i>	
Articolo 14 – <i>Divieto di soppressione</i>	
Articolo 15 – <i>Divieto di questua con animali</i>	
Articolo 16 – <i>Tutela dall'aggressività esaltata dei cani</i>	
Articolo 17 – <i>Detenzione di animali</i>	
Articolo 18 – <i>Avvelenamento di animali</i>	
Articolo 19 – <i>Disposizioni transitorie</i>	
Articolo 20 – <i>Sanzioni</i>	
Articolo 21 – <i>Entrata in vigore</i>	

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente sul territorio comunale di MADIGNANO, disciplinandone la convivenza tra l'uomo e l'animale.
2. Il Regolamento intende prevenire l'abbandono degli animali e combattere il fenomeno del randagismo, nonché gli inconvenienti che il comportamento non corretto degli accompagnatori potrebbe provocare alla pulizia, al decoro ed all'igiene delle aree pubbliche, alla sicurezza e incolumità delle persone.
3. Le norme del presente Regolamento non si applicano ai cani in dotazione alle forze armate, agli organi di polizia ed alla protezione civile, ai vigili del fuoco nonché a quelli al servizio delle persone ipovedenti e disabili.

Art. 2 – Principi generali

1. Il possessore o il detentore di un cane, è tenuto ad ottemperare a tutte le prescrizioni igieniche e sanitarie previste dalle normative vigenti, a tutela e garanzia dell'igiene e della salute pubblica.
2. Il possessore o il detentore di un cane, è responsabile della salute e del benessere dell'animale e dei suoi cuccioli, ed in particolare è tenuto ad assicurare :
 - una adeguata sistemazione dell'animale;
 - che non venga sottoposto a maltrattamenti e/o atti crudeli;
 - una somministrazione di cibo e acqua sufficienti;
 - le cure necessarie per il benessere fisico ed etologico;
 - ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
 - la tutela e la sicurezza di terzi da aggressioni;
 - la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale.
3. Il proprietario o il detentore è sempre responsabile del controllo e della conduzione dell'animale e risponde penalmente e civilmente dei danni causati dall'animale a persone, animali o cose, anche in caso di fuga o di smarrimento.

Art. 3 – Ambito d'applicazione e definizioni

1. Le norme del presente Regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico o comunque aperte al pubblico, salvo diverse esplicite indicazioni.

A titolo esemplificativo possono definirsi aree di uso pubblico:

- le strade e le piazze,
- le banchine stradali,
- i marciapiedi,
- le aree destinate a parcheggio,
- i portici,
- le aree verdi,
- i percorsi pedonali e/o ciclabili,
- la viabilità rurale di pubblico passaggio,
- le aree di pertinenza di edifici pubblici
- ogni altra area su cui hanno libero accesso i cittadini.

2. Ai sensi del presente Regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia uno o più cani durante il transito o la permanenza su area pubblica, anche se non regolarmente registrati ai sensi della vigente normativa.

Art. 4 - Identificazione dei cani

1. Nel rispetto dei tempi e modi disposti dalla legge regionale 30 dicembre 2009 n.33, l'identificazione dei cani potrà avvenire esclusivamente con l'utilizzo del metodo del microchip (codice di identificazione elettronico che viene applicato in modo indolore nel sottocute del cane).
2. Coloro che intendono detenere un cane devono ottemperare alla identificazione dell'animale con il metodo di cui al comma precedente ed alla registrazione dello stesso presso l'Anagrafe Canina. In caso di nascite di cucciolate i detentori dell'animale madre devono provvedere, nel rispetto dei tempi e dei modi di cui all'articolo 102, comma 2 della succitata legge, alla identificazione del cucciolo tramite il microchip ai fini della registrazione nella banca dati dell'apposito ufficio preposto alla gestione dell'anagrafe canina. Sono obbligati alla identificazione tramite microchip coloro che acquistano, vendono o detengono cani a scopo di commercio.
3. proprietari o detentori dei cani sono tenuti a segnalare per iscritto al Servizio di Medicina Veterinaria dell'A.S.L. di Cremona (Ufficio Anagrafe Canina di Crema):
 - a) la morte dell'animale, onde consentire al servizio veterinario di accertarne le cause qualora le stesse non siano riferibili a malattia comune già diagnosticata, in alternativa, può essere segnalata la morte del cane, allegando il certificato veterinario e quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell'animale;
 - b) il possesso o la cessione a qualsiasi titolo dell'animale, comunicando le generalità del nuovo proprietario;
 - c) la variazione di residenza.

Art. 5 – Obbligo di museruola e guinzaglio

1. Nelle aree pubbliche ed in quelle di uso pubblico o aperte al pubblico, nelle strade ciclabili, negli spazi attrezzati per attività sportive, è fatto obbligo al detentore del cane:
 - a) di accompagnare o far accompagnare sempre l'animale da persona idonea, tenuto conto della razza e della mole dello stesso;
 - b) di avere l'animale, anche se di piccola taglia, al guinzaglio;
 - c) di avere l'animale, anche se di piccola taglia, munito di idonea museruola ed al guinzaglio, in caso di particolare affollamento di persone dovuto a fiere, feste e manifestazioni pubbliche in genere o per altri specifici motivi;
 - d) di avere l'animale, anche se di piccola taglia, munito di idonea museruola ed al guinzaglio, all'interno di locali pubblici e nei mezzi di trasporto;
 - e) i proprietari, i detentori, gli accompagnatori di cani inseriti nel registro di cui all'art. 3, comma 3°, dell'Ordinanza 03/03/2009 del Ministero del Lavoro e della Salute e delle Politiche Sociali, oltre a tenere i cani al guinzaglio, devono sempre applicare anche la museruola agli animali quando gli stessi si trovano in un qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico.
2. Il guinzaglio non deve avere lunghezza superiore a mt. 1,50, ovvero non deve essere tenuto ad una lunghezza superiore a mt. 1,50 nel caso di guinzaglio retrattile.

La museruola, rigida o morbida, deve essere adatta alla taglia e razza, tale da impedire agli animali di mordere.

I cani vaganti senza la prescritta museruola e sprovvisti di segno di riconoscimento da cui si possa facilmente risalire al proprietario, saranno catturati e ricoverati nelle strutture all'uopo stabilite. Il costo della cattura e ricovero del cane sarà a carico del proprietario.

Il cane che, sebbene munito di museruola, riuscisse a mordere sarà considerato agli effetti del presente regolamento, come se ne fosse privo.

3. Sono esenti dagli obblighi di cui al presente articolo:

- i cani pastore, durante la guardia di greggi o mandrie;
- i cani da caccia, quando vengono utilizzati per la caccia;
- i cani delle forze di polizia e quelli delle organizzazioni di soccorso, quando vengono utilizzati per servizio.

Art. 6 – Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

1. Nelle aree di cui al precedente articolo 3, chi accompagna il cane è sempre tenuto a:

- a) asportare totalmente le deiezioni solide lasciate dall'animale, smaltendole nei contenitori dei rifiuti solidi urbani, dopo averle introdotte in appositi involucri impermeabili;
- b) avere al seguito, ai fini del precedente punto a), idoneo materiale/strumento per la raccolta (paletta o altra idonea attrezzatura) nonché gli involucri di cui alla precedente lettera a).

Tale materiale deve essere esibito, a richiesta degli agenti di pubblica sicurezza addetti al controllo.

2. Gli obblighi di cui sopra non si applicano nel caso di cani che accompagnino soggetti ipovedenti o diversamente abili nonché ai cani delle forze di polizia utilizzati per attività di servizio.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a qualsiasi altro animale che si trovasse a circolare nel territorio comunale di Madignano.

Art. 7 – Tutela del patrimonio pubblico

1. Gli accompagnatori di cani hanno l'obbligo di vigilare affinché l'animale non danneggi in qualsiasi modo l'integrità, il decoro ed il valore di aree, strutture, infrastrutture, manufatti mobili o fissi, o quant'altro di proprietà pubblica.

Art. 8 – Aree riservate

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature. In questi spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

2. E' fatto obbligo dell'utilizzo della museruola nei casi di presenza di altri cani o persone nella medesima area riservata.

3. Nelle aree in argomento gli accompagnatori dei cani sono tenuti agli obblighi di cui al precedente articolo 6 (obbligo di raccolta delle deiezioni solide).

Art. 9 – Detenzione dei cani all'interno di abitazioni e di aree private

1. I cani devono essere riforniti dell'acqua e del cibo necessari e devono essere tenuti in spazi adeguati alla loro razza ed alla loro mole. Gli spazi destinati devono essere sottoposti a periodica e frequente pulizia.
2. Se tenuti all'interno di abitazioni, devono essere rispettati i regolamenti condominiali. E' fatto comunque divieto di lasciare il cane su terrazze o balconi permanentemente o per periodi di tempo comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento. Se tenuti in area aperta adeguatamente delimitata (cortile, giardino, ecc.), il luogo deve essere provvisto di idoneo spazio riparato, coperto e rialzato, dove gli animali possano adeguatamente proteggersi dalle intemperie e dal sole diretto.
3. I cani devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con una rete metallica o una recinzione avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno al triplo dell'altezza del cane, salvo disposizioni specifiche che dovranno essere impartite con Ordinanza motivata del Sindaco; la superficie dello specifico recinto per la custodia del cane, deve tener conto delle variabili di cui alla seguente tabella

Peso del cane in kg	Superficie minima del pavimento box coperto Cane/mq	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		Mq per ciascun cane fino a tre cani	Mq per ciascun cane oltre a tre cani
Meno di 10	1,0	1,5	1,0
Da 11 a 30	1,5	2,0	1,5
Oltre 30	2,0	2,5	2,0

4. La rete o la cancellata, deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere scavalcabile e avere una consistenza e una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
5. E' vietato detenere cani legati alla catena fissa per periodi di tempo superiori ad otto ore nell'arco della giornata. La catena deve essere di lunghezza minima di mt. 4,00 ed ancorata ad un metro d'altezza.
6. In caso in cui non sia possibile la realizzazione del recinto è possibile l'uso della catena nel rispetto delle successive disposizioni.
L'eventuale catena deve avere una lunghezza di almeno metri 4 a scorrere su di un cavo aereo posto a metri 2,00 di altezza dal terreno. Il citato cavo deve avere una lunghezza di almeno 4 metri. La catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. In ogni caso dovrà essere consentito al cane di raggiungere facilmente il proprio riparo, il cibo e l'acqua.
7. I cani alla catena devono essere tenuti in condizioni da non poter raggiungere in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
8. All'interno delle proprietà di più privati (cortili comuni), indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio ovvero senza catena, in ogni caso il detentore deve poterne controllare i movimenti in qualunque momento.

9. E' vietato creare molestia al vicinato, permettendo ai cani, anche all'interno di giardini od altra proprietà, di abbaiare guaire od ululare in modo continuato, sia durante il giorno che nelle ore notturne.

Art. 10 – Accesso negli esercizi pubblici

1. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti, esercizi pubblici in genere ed esercizi commerciali, esclusi i cani guida per non vedenti.
2. Sono esentati da questo divieto gli esercenti che intendano ammettere gli animali, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, purchè tale facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso del locale al fine di darne adeguata notizia a tutti i frequentatori del locale.

Art. 11 – Obblighi e divieti vari

1. E' vietato:
 - a) tenere o trasportare cani chiusi nel baule dell'auto, o comunque all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aereazione;
 - b) tenere cani chiusi all'interno dell'abitacolo di veicoli esposti al sole;
 - c) tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute;
 - d) tenere animali in isolamento o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute;
 - e) all'accompagnatore è vietato condurre cani al guinzaglio mentre si trova alla guida di veicoli a motore;
 - f) l'impiego di collari a strozzo o semistrozzo o di collari con aculei interni che emettano segnali acustici, o agiscano con sostanze chimiche dannose per l'animale;
 - g) l'impiego di dispositivi a scarica elettrica;
 - h) lasciare liberi o non custodire i cani di cui si abbia il possesso;
 - i) far urinare i cani sulle soglie di accesso pedonale e carraio degli edifici e sui veicoli posti sulla pubblica via;
 - l) offrire a qualsiasi titolo, cani o animali da compagnia di qualsiasi età in premio o vincita di giochi oppure in omaggio in occasione di feste, sagre, lotterie, sottoscrizioni, esposizioni, parchi di divertimento o altre attività;
 - m) gli interventi chirurgici, non terapeutici, destinati a modificare l'aspetto di un cane e in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali;
 - n) l'addestramento inteso a esaltare l'aggressività dei cani o ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica;
 - o) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
 - p) mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali di qualsiasi tipo;
 - q) la sottoposizione di cani a doping;
 - r) è vietato introdurre cani nelle zone dei parchi o dei giardini pubblici attrezzati al gioco dei bambini.
 - s) separare i cuccioli di cani dalla madre prima dei 60 giorni di vita;
 - t) detenere i cani in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure;

Art. 12 - Obblighi in caso di fuga, di scomparsa o di rinvenimento

1. La scomparsa di un cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro sette giorni al dipartimento di prevenzione veterinario o alla Polizia Locale territorialmente competenti. L'organo che riceve la denuncia di scomparsa deve registrarla nell'anagrafe canina.
2. Chiunque ritrovi un cane vagante è tenuto a darne pronta comunicazione al dipartimento di prevenzione veterinario dell'A.S.L., anche diversa da quella in cui è avvenuto il ritrovamento o alla Polizia Locale del Comune in cui è avvenuto il ritrovamento stesso, consegnandolo al più presto al canile sanitario o fornendo le indicazioni necessarie al suo ritiro. L'organo che riceve la segnalazione del ritrovamento deve prontamente comunicarla ai fini della registrazione nell'anagrafe canina.
3. La notifica del ritrovamento del cane al proprietario, possessore o detentore comporta l'obbligo del ritiro entro cinque giorni e del pagamento dei costi sostenuti per la cattura, le eventuali cure ed il mantenimento; in caso di mancato ritiro dell'animale si applicano le disposizioni impartite con provvedimento dalla Giunta Regionale della Lombardia.
Gli interventi sanitari, con particolare riguardo al controllo medico-veterinario, all'identificazione e agli interventi di primo soccorso prestati ai cani, sono effettuati dal dipartimento di prevenzione veterinario intervenuto e sono posti a carico dell'A.S.L. competente per territorio.
4. Gli animali ricoverati nelle strutture di cui agli articoli 112 e 114 della Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 e in quelle destinate al ricovero, al pensionamento e al commercio di animali d'affezione non possono essere destinati ad alcun tipo di sperimentazione.
I metodi di accalappiamento devono essere tali da evitare ai cani inutili sofferenze.
5. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio ed all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.
Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l'A.S.L. può richiedere l'intervento della Forza Pubblica per l'uso di strumenti di narcosi a distanza. Solo quando è minacciata gravemente la pubblica incolumità, il Sindaco, ricevuti i pareri del Servizio Veterinario dell'A.S.L., può autorizzare l'abbattimento dell'animale.

Art. 13 - Divieto di abbandono

1. E' vietato abbandonare cani di cui si abbia la proprietà o la detenzione.
E' equiparato all'abbandono il mancato ritiro, entro 5 giorni dalla notifica dell'avvenuto ritrovamento, dell'animale di cui è stata denunciata la fuga o lo smarrimento.
2. Gli animali abbandonati o non reclamati entro il termine di cui al precedente comma possono essere ceduti a privati che diano garanzia di buon trattamento o ad associazioni di protezione animali, previo trattamento sanitario profilattico. Non possono comunque essere dati in adozione, anche temporanea né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per maltrattamento, combattimento o uccisione di animali.

Art. 14 - Divieto di soppressione

1. I cani e gli altri animali da compagnia a chiunque appartenenti, nonché i cani o gatti randagi, liberi od ospitati presso strutture pubbliche o private, non possono essere soppressi dal proprietario o dal detentore dell'animale o dal gestore delle strutture pubbliche o private, se non perché gravemente malati o incurabili, se affetti da gravi sofferenze o in caso di loro comprovata pericolosità.

2. La soppressione è effettuata ad opera di medici veterinari, con metodi eutanasi che non arrechino sofferenza all'animale, preceduti da idoneo trattamento anestetico.
Ciascuna struttura tiene un registro degli animali soppressi in cui sono specificati la diagnosi e il motivo della soppressione.

Art. 15 - Divieto di questua con animali

1. E' vietato esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali di età inferiore ai quattro mesi, animali comunque in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono tenuti o in condizioni tali da suscitare pietà.
2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici ricoverati presso le strutture convenzionate con questo Comune.

Art. 16 – Tutele dall'aggressività esaltata dei cani

1. Ai fini della tutela delle persone dall'aggressione dei cani, si applica, per il relativo periodo di validità, l'ordinanza contingibile ed urgente del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 03 marzo 2009 (in G.U. del 23 marzo 2009, n. 68).
2. L'Ufficio comunale che gestisce l'anagrafe canina provvede a comunicare alla Polizia locale i nominativi dei proprietari di cani identificati come "impegnativi" ai sensi dell'ordinanza di cui al primo comma e di quelli inseriti nell'apposito registro tenuto dal Servizio Veterinario ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della stessa ordinanza. La Polizia Locale effettua periodici, frequenti controlli nei luoghi in cui tali cani sono tenuti, per la verifica del rispetto delle norme del presente regolamento, nonché delle misure di prevenzione stabilite dal Servizio Veterinario.
3. I detentori di cani identificati come "impegnativi" dall'ordinanza di cui al primo comma, nonché quelli inseriti nel registro tenuto dal competente Servizio Veterinario dell'A.S.L., hanno altresì l'obbligo di tenere tali animali, se all'aperto, in apposito recinto con le seguenti prescrizioni integrate con le specifiche di cui all'articolo 9, fatta salva diversa od ulteriore prescrizione disposta dal Servizio veterinario:
 - a) il recinto deve essere realizzato con rete metallica alta almeno mt. 2 ed ancorata a terra ad un cordolo in muratura per evitare che il cane possa guadagnare la fuga mediante escavazione del terreno;
 - b) la maglia della rete deve essere tale per dimensione da non consentire l'introduzione delle mani, in particolar modo di quelle dei bambini;
 - c) il recinto deve essere dotato di doppio cancello per evitare la fuga accidentale dell'animale al momento dell'accesso da parte del proprietario per l'accudimento dello stesso;
 - d) il cancello esterno deve essere munito di serratura con chiusura a chiave.
4. I proprietari di cani inseriti nel registro di cui all'art. 3, comma 3°, dell'Ordinanza 03/03/2009 del Ministero del Lavoro e della Salute e delle Politiche Sociali, provvedono a stipulare una Polizza di Assicurazione R.C., che copra eventuali danni cagionati a terzi.

Art. 17 - Detenzione di animali

1. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.

2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela dei terzi da aggressioni.

Art. 18 - Avvelenamento di animali

1. E' proibito spargere, depositare o disfarsi in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose, esche avvelenate o altro materiale contenente sostanze tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
In caso di riscontro di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, adotta gli opportuni provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza.
In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Art. 19 – Disposizioni transitorie

1. Chi, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risulta proprietario o possessore di cani detenuti nelle aree private di cui ai precedenti articoli 9 e 11, è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni degli stessi articoli entro 6 mesi, salvo diverso termine imposto con apposita ordinanza sindacale.

Art. 20 – Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono punite come segue:
 - con sanzione amministrativa pecuniaria da €.. 50,00a €.. 300,00, le violazioni all'articolo 4;
 - con sanzione amministrativa pecuniaria da €..50,00a €..300,00, le violazioni all'articolo 5;
 - con sanzione amministrativa pecuniaria da €..100,00a €..600,00, le violazioni all'articolo 5 comma 1° lettera e);
 - con sanzione amministrativa pecuniaria da €..50,00a €..300,00, le violazioni all'articolo 6, comma 1° lettera a), oltre all'asportazione delle deiezioni solide. Il rifiuto del trasgressore ad ottemperare all'invito rivolto dagli agenti di pubblica sicurezza, di asportare le deiezioni stesse è punito con ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria da €..100,00 a €..600,00;
 - con sanzione amministrativa pecuniaria da €..30,00a €..180,00, le violazioni all'articolo 6, comma 1° lettera b);

- con sanzione amministrativa pecuniaria da €..100,00a €..600,00, le violazioni all'articolo 7;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da €..50,00a €..300,00, le violazioni all'articolo 8;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da €..100,00a €..600,00, le violazioni all'articolo 9;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da €..30,00a €..180,00, le violazioni all'articolo 10;
- l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 11 comma 1° lettera a) e b), sono punite con la sanzione prevista dall'articolo 122 comma 1° lettera c), da €..25,00 a €..150,00, della L.R. n. 33 del 2009;
- l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 11 comma 1° lettera c), d), f), g) e l), sono punite con la sanzione prevista dall'articolo 122 comma 1° lettera a), da €..150,00 a €..900,00, della L.R. n. 33 del 2009;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da €..50,00a €..300,00, le violazioni all'articolo 11, comma 1° lettera e), h), i) e t);
- la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1° lettera m), n), o) e q), rivestono carattere penale e sono punite dall'articolo 544-ter del Codice Penale in quanto norma speciale;
- l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1° lettera p), sono punite con la sanzione prevista dall'articolo 122, comma 1°, lettera b), da €..500,00 a €..3000,00, della L.R. n. 33 del 2009;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da €..100,00 a €..600,00, le violazioni all'articolo 11, comma 1°, lettera r) e s);
- con sanzione amministrativa pecuniaria da €..50,00a €..300,00, le violazioni all'articolo 12;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da €..100,00a €..600,00, le violazioni all'articolo 13 oltre alle spese dovute al canile/ente convenzionato per le spese sostenute inerenti la cattura, il trasporto e il mantenimento del cane presso la struttura;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da €..150,00a €..900,00, le violazioni all'articolo 14;
- l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 15 del presente Regolamento sono punite con la sanzione prevista dall'articolo 122, comma 1° lettera a), della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da €..100,00a €..600,00, le violazioni all'articolo 16;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da €..50,00a €..300,00, le violazioni all'articolo 17;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da €..1500,00 a €..9000,00, le violazioni all'articolo 18 comma 1°;
- chiunque viola le rimanenti disposizioni del presente Regolamento sarà soggetto alla sanzione amministrativa da €..25,00 a €..150,00.

2. Le sanzioni sono applicate con le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni e sono applicate dall'Organo di Polizia Locale, che viene individuato come soggetto competente.

3. Le sanzioni riscosse saranno destinate all'assolvimento delle competenze di cui all'art. 108 della L.R. n° 33/2009.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le normative vigenti in materia.

Art. 21 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili, eventualmente contenute in altre disposizioni comunali e cessano di avere efficacia, le precedenti Ordinanze Sindacali adottate in materia di detenzione di animali.